



COMUNE DI PISA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 del 09/04/2013

Deliberazione in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal

Presiede la Presidente Del Consiglio MACCIONI TITINA

Sono inoltre presenti gli Assessori GHEZZI PAOLO CERRI FABRIZIO CHIOFALO MARIA LUISA CICCONE MARIA PAOLA ELIGI FEDERICO FORTE GIUSEPPE GAY DAVID MARRONI SILVIA SERFOGLI ANDREA VIALE GIOVANNI ZAMBITO YLENIA

Assiste il Segretario Generale NOBILE ANGELA

Scrutatori: Consiglieri SCARAMUZZINO CARMELO CECCARELLI VALTER MAFFI ANTONIO

OGGETTO: REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. - MODIFICHE.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il .

Comunicata a:

Finanze - Provveditorato - Aziende
GRUPPI CONSILIARI
RAGIONIERE CAPO
ORGANO DI REVISIONE
UFFICIO RELAZIONI COL PUBBLICO
ASS. GIOVANNI VIALE

Consiglieri in carica:

NOMINATIVO	P/A	NOMINATIVO	P/A
BALZI MASSIMO	P	GARZELLA GIOVANNI	P
BANI GIULIANO	P	GORRERI ALESSANDRO	A
BANI MARCO	P	LANDUCCI STEFANO	P
BEDINI FILIPPO	P	LUPERINI ROBERTA	A
BINI MAURIZIO	P	MACCIONI TITINA	P
BONGIOVANNI PATRIZIA	P	MAFFI ANTONIO	P
BRANCHITTA LUIGI	P	MANCINI PAOLO	P
BRONZINI MIRELLA	P	MAZZEO ANTONIO	P
BUSCEMI RICCARDO	P	MODAFFERI SANDRO	A
CAMMILLI ANDREA	P	MONACO MARCO	P
CAPECCHI FRANCESCO	A	MONCERI FRANCESCO	P
CECCARELLI VALTER	P	PASSARELLI LIO MICHELE	A
CHIARUGI MASSIMO	P	PETRUCCI DIEGO	A
CHINCARINI MARIA LUISA	A	PISANI NICOLA	P
COGNETTI PAOLO	P	SBRANA VERONICA	P
DE NERI MARIACHIARA	P	SCARAMUZZINO CARMELO	P
DEL TORTO RANIERI	P	SILVESTRI SILVIA	P
DI LUPO MICHELE	P	TITONI LUCA PAOLO	P
FILIPPESCHI MARCO	P	VENTURA GIUSEPPE	P
GALLO SANDRO	P	ZAPPACOSTA CARMINE	P
GANGEMI CAYETANO ROQUE	P		

La Presidente Del Consiglio
MACCIONI TITINA

Il Segretario Generale
NOBILE ANGELA

OGGETTO: Regolamento sull'Imposta municipale propria. – Modifiche.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che istituisce l'Imposta municipale propria, nonché le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI:

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2012 (*"Approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria (IMU) e delle relative istruzioni"*);
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 (*"Approvazione del modello di bollettino di conto corrente concernente il versamento dell'imposta municipale propria (IMU)"*);

PRESO ATTO che, in base all'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, i regolamenti delle entrate degli enti locali, se approvati anche dopo l'inizio dell'esercizio purché entro la data fissata per l'approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

RICORDATO che con Deliberazione del C.C. n. 26 del 28.06.2012 è stato approvato il Regolamento sull'Imposta municipale propria;

CONSIDERATO necessario apportare alcune modifiche al suddetto Regolamento, anche al fine di adeguarlo alla previsione dell'art. 1, comma 380, della Legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) che ha soppresso la riserva di gettito a favore dello Stato precedentemente recata dall'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011 ed ha invece riservato allo Stato il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota base dello 0,76%;

VISTE le proposte di modifica al Regolamento sull'Imposta municipale propria (allegato "A", parte integrante e sostanziale);

VISTA la Relazione di accompagnamento alla proposta di modifica regolamentare (prot. n. 13749 del 19.03.2013), redatta a cura della Società Entrate Pisa S.p.a. (allegato "B", parte integrante e sostanziale);

VISTI, con riferimento alla potestà regolamentare dei comuni:

- gli artt. 23, 117, comma 6, e 119 della Costituzione della Repubblica;
- l'art. 4, commi 3 e 4, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, di attuazione dell'art. 117, comma 6, della Costituzione;
- l'art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 secondo cui il Consiglio Comunale ha competenza all'approvazione dei regolamenti dell'Ente con esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3, del decreto medesimo;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà regolamentare dei Comuni in materia di entrate tributarie, da esercitarsi entro i limiti previsti dalla legge;
- la Legge 27 luglio 2000, n. 212 (*"Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente"*);
- lo Statuto comunale, approvato con Deliberazione del C.C. n. 3 del 18.01.2001, ed in particolare l'art. 6 in materia di regolamenti;

VISTI:

- l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente della Direzione Finanze Provveditorato Aziende, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere espresso dalla IV Commissione Consiliare;

CONDIVISO l'emendamento presentato in aula dall'Assessore alle Finanze, con il quale viene eliminata l'introduzione dell'art. 7-bis in materia di aliquota ridotta per le unità abitative concesse in comodato gratuito;

A maggioranza dei votanti con voti resi nelle forme di legge debitamente controllati dagli scrutatori essendosi verificato il seguente risultato:

Presenti	34
Favorevoli	24
Contrari	7 (Buscemi, Mancini, Silvestri, Maffi, Bronzini, Bedini, Garzella)
Astenuti	3 (Scaramuzzino, Bini, Titoni)

DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche al Regolamento sull'Imposta municipale propria riportate nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, come emendato in aula;
- 2) di dare atto che le modifiche regolamentari approvate con il presente atto entrano in vigore dal 1 gennaio 2013;
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione a S.E.PI. S.p.a. quale soggetto gestore dell'Imposta;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 e dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, tenendo conto della nota prot. n. 5343 del 6 aprile 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, relativa all'avvio della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote dell'Imposta municipale propria.

Testo vigente:	Proposta di modifica:
<p><i>(omissis)</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 6 Determinazione delle aliquote</p> <p>1. L'aliquota di base è fissata nella misura del 1,06 per cento del valore degli immobili come determinato ai sensi dell'articolo 5.</p> <p>2. L'aliquota è fissata allo 0,4 per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo, per le pertinenze delle stesse nonché per quelle assimilate di cui all'articolo 3.</p> <p>3. L'aliquota è fissata allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.</p> <p>4. L'aliquota può essere ridotta fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. Inoltre, l'aliquota può essere ridotta fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.</p> <p>5. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, può modificare, in aumento ovvero in diminuzione, le aliquote nei casi e nei limiti previsti dalla legge. La deliberazione, anche se adottata successivamente all'inizio dell'anno di imposta di riferimento ma entro il predetto termine, esplica effetti dal 1° gennaio dell'anno di adozione.</p> <p>6. Le deliberazioni regolamentari e di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria sono trasmesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per la prevista pubblicazione.</p> <p>7. In caso di mancato esercizio del potere di cui al comma 5, nei termini ivi indicati, si intendono prorogate le aliquote deliberate per</p>	<p><i>(omissis)</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 6 Determinazione delle aliquote</p> <p>1. L'aliquota di base è fissata nella misura del 1,06 per cento del valore degli immobili come determinato ai sensi dell'articolo 5.</p> <p>1-bis. L'aliquota di base è fissata nella misura del 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ai sensi dell'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge del 24 dicembre 2013, n. 228. Detta aliquota può essere aumentata fino a 0,3 punti percentuali ai sensi dello stesso comma, lettera g).</p> <p>2. L'aliquota è fissata allo 0,4 per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo, per le pertinenze delle stesse nonché per quelle assimilate di cui all'articolo 3.</p> <p>3. L'aliquota è fissata allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.</p> <p>4. Per i soli immobili diversi da quelli di cui al precedente comma 1-bis, l'aliquota può essere ridotta fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; inoltre, l'aliquota può essere ridotta fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.</p> <p>5. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, può modificare, in aumento ovvero in diminuzione, le aliquote nei casi e nei limiti previsti dalla legge. La deliberazione, anche se adottata successivamente all'inizio dell'anno di imposta di riferimento ma entro il predetto termine, esplica effetti dal 1° gennaio dell'anno di adozione.</p>

l'annualità d'imposta precedente a quella di riferimento.

(omissis)

Articolo 11

Riserva di gettito a favore dello Stato

1. E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato, applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l'aliquota di base dello 0,76 per cento, ad eccezione dei casi seguenti:

- abitazione principale e relative pertinenze;
- fabbricati rurali ad uso strumentale;
- immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- immobili assimilati ad abitazione principale definiti all'articolo 3 del presente regolamento.

2. La quota di imposta risultante dal comma 1 è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

3. Le detrazioni previste dall'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune, non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

4. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 12

Dichiarazioni

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che

6. Le deliberazioni regolamentari e di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria sono trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, per la prevista pubblicazione.

7. In caso di mancato esercizio del potere di cui al comma 5, nei termini ivi indicati, si intendono prorogate le aliquote deliberate per l'annualità d'imposta precedente a quella di riferimento.

(omissis)

Articolo 11

Riserva di gettito a favore dello Stato

1. E' riservato allo Stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota di base dello 0,76 per cento.

2. La quota di imposta risultante dal comma 1 è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

3. Le detrazioni previste dall'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune, non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

4. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 12

Dichiarazioni

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello nel corso del quale il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha

non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012. Nel caso di più soggetti passivi, tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati all'articolo 1117, n. 2), del Codice Civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

2. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.

3. La dichiarazione non è dovuta con riferimento agli immobili inclusi nella dichiarazione di successione. Resta fermo l'obbligo della presentazione della dichiarazione se il soggetto passivo intende avvalersi di una agevolazione che non si evince dalla dichiarazione di successione.

4. La dichiarazione non è dovuta con riferimento agli immobili inclusi negli atti per i quali si applica il modello unico informatico. Resta fermo l'obbligo della presentazione della dichiarazione se gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta non sono rinvenibili nel modello unico informatico ovvero se il soggetto passivo intende avvalersi di una agevolazione che non si evince dal predetto modello.

(omissis)

effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012. Nel caso di più soggetti passivi, tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati all'articolo 1117, n. 2), del Codice Civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

2. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.

3. La dichiarazione non è dovuta con riferimento agli immobili inclusi nella dichiarazione di successione. Resta fermo l'obbligo della presentazione della dichiarazione se il soggetto passivo intende avvalersi di una agevolazione che non si evince dalla dichiarazione di successione.

4. La dichiarazione non è dovuta con riferimento agli immobili inclusi negli atti per i quali si applica il modello unico informatico. Resta fermo l'obbligo della presentazione della dichiarazione se gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta non sono rinvenibili nel modello unico informatico ovvero se il soggetto passivo intende avvalersi di una agevolazione che non si evince dal predetto modello.

(omissis)

Articolo 21-bis

Disposizioni transitorie per l'anno 2013

1. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1 gennaio 2012 al 5 novembre 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 4 febbraio 2013. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è

	<p>sorto dal 6 novembre 2012 al 31 dicembre 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.</p> <p>2. Per quanto riguarda il termine per la presentazione della dichiarazione da parte degli enti non commerciali, stante la disciplina recata dall'art. 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, si fa riferimento alla risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 11 gennaio 2013, n. 1/DF.</p>
--	--